



Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Paone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024;

- esaminati gli atti;

- rilevato che i debitori [REDACTED] con ricorso depositato in data 13.10.2023, hanno proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co. 2 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, deducendo: a) di aver presentato, in data 07.02.2022, istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41-*bis* L. n. 157/2019, come riformato dall'art. 40-*ter* L. n. 69/2021; b) che, con ordinanza del 28.02.2023, il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento di tale istanza, aveva sospeso la procedura esecutiva sino al 28.08.2023; c) che la creditrice procedente Aqui Spv s.r.l. non aveva dato seguito all'istanza di rinegoziazione del mutuo; d) di essere stati pertanto costretti a formulare istanze di surroga ad altri istituti di credito, i quali, tuttavia, avevano rigettato tali istanze a causa dell'iscrizione delle generalità dei debitori nell'archivio della centrale rischi della Banca di Italia e della centrale d'allarme interbancaria, quale conseguenza del passaggio a sofferenza del mutuo azionato in via esecutiva; e) che, in data 28.08.2023, la creditrice procedente aveva presentato istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa; f) che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento 30.08.2023, comunicato in data 31.08.2023, aveva quindi fissato l'udienza del 17.10.2023; g) che l'atto di riassunzione sarebbe da considerare inammissibile alla luce della condotta illegittima tenuta dalla creditrice procedente, la quale avrebbe omesso di valutare il merito dell'istanza e ciò sebbene, ai sensi dell'art. 41-*bis* L. n. 157/2019, come riformato dall'art. 40-*ter* L. n. 69/2021, in presenza delle condizioni di legge, sussisterebbero ora, in capo al debitore, il

diritto ad ottenere la rinegoziazione del mutuo, e, in capo al creditore, l'obbligo di accettare la richiesta di rinegoziazione o, quanto meno, di effettuare un'analisi accurata di tale richiesta, motivando adeguatamente l'eventuale rigetto della stessa; h) che tale ricostruzione sarebbe stata accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito;

- rilevato che la Prelios Credit Solutions s.p.a., costituitasi in qualità di mandataria della Prelios Credit Servicing s.p.a., a sua volta mandataria della Aqui Spv s.r.l., cessionaria del credito originariamente vantato dalla Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. sulla base del mutuo fondiario del 12.08.2009, ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, stante la tardività dell'opposizione, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2 c.p.c. e non, invece, come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., e, comunque, l'infondatezza delle ragioni ivi esposte;
- rilevato che l'art. 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella "contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata", locuzione che consente di comprendere nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione esecutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione, oggettiva o soggettiva, in cui esso è avvenuto;
- rilevato, invece, che l'art. 617 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi nella legittimità degli atti esecutivi in cui si estrinseca l'esercizio dell'azione esecutiva;
- rilevato che, nel caso di specie, i debitori non hanno dedotto l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo o del credito, né hanno contestato la pignorabilità dei beni o la legittimazione attiva del creditore, ma si sono limitati a sostenere l'illegittimità dell'atto di riassunzione della procedura esecutiva sospesa ex art. 41-*bis* L. n. 157/2019, come riformato dall'art. 40-*ter* L. n. 69/2021, per difetto dei relativi presupposti giustificativi;

- ritenuto, quindi, che la presente opposizione debba essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 617, co. 2 c.p.c., non già come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., e, pertanto, sia da considerare inammissibile, poiché proposta in data 13.10.2023, oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto di riassunzione, acquisita con la comunicazione, avvenuta in data 31.08.2023, del provvedimento di fissazione dell'udienza del 17.10.2023;
- ritenuto, quindi, che, a prescindere dal merito delle ragioni di opposizione, non sussistano i presupposti per disporre la sospensione della esecuzione e ciò, *a fortiori*, ove si consideri che pure le ulteriori doglianze sollevate a verbale dagli opposenti non appaiano idonee a condurre a tale esito;
- rilevato, infatti, che l'inefficacia del pignoramento per omesso tempestivo deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura esecutiva, avrebbe dovuto essere dedotta, ai sensi dell'art. 630, co. 2 c.p.c., non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva;
- rilevato, ancora, che l'avviso di cessione, facendo riferimento a *“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”*, ricomprende senz'altro anche il credito riveniente dal titolo azionato in via esecutiva;
- ritenuto che ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase, considerato che l'opposizione, ancorchè presumibilmente fondata alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, è tuttavia da considerare inammissibile;

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, così riqualificata l'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori, e, per l'effetto, rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- assegna il termine perentorio di giorni trenta per la introduzione del giudizio di merito, previa sua formalizzazione tramite iscrizione a ruolo a cura della parte interessata;
- dispone che il professionista delegato riprenda le operazioni di vendita, sperando il secondo tentativo di vendita al prezzo base di € 182.738,65.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Castrovillari, 23.04.2024

**Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Alessandro Paone**